Repertorio numero 73543 Raccolta numero 43934

----------**VERBALE DI ASSEMBLEA**----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

Il giorno tredici del mese di aprile dell'anno duemilaventuno----------

----------**13 aprile 2021**----------

In Savona nel mio Studio in Piazza Mameli n. 6/4, alle ore nove e minuti quarantatre ----------

Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,----------

----------E' comparso----------

- MOTTA FEDERICO, nato a Torino (TO) il giorno 17 marzo 1969, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della società **"ALBISOLA SERVIZI S.R.L." società unipersonale**, con sede in Albisola Superiore (SV), Via Lino Saettone n. 108, capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona: 01553090091, numero Rea SV: 156430

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che per questo giorno, in questo luogo ed alle ore nove e trenta è stata regolarmente convocata a sensi di statuto l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente:----------

----------***ORDINE DEL GIORNO***----------

1. Proposta ed approvazione del nuovo statuto sociale di Albisola Servizi s.r.l. come approvato dall'amministrazione del Comune di Albisola Superiore con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15 marzo 2021----------

ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.----------

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue: assume la presidenza dell'Assemblea, a sensi dello Statuto Sociale, il Comparente il quale constata e mi dichiara:----------

- che è presente esso Amministratore Unico;----------
- che il capitale è interamente rappresentato dal COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE, rappresentato da Garbarinbi Maurizio - Sindaco Pro Tempore;----------
- che la società è priva di Organo di Controllo;----------
- che esso Comparente ha accertato l'identità e la legittimazione dell'intervenuto;----------
- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente e validamente costituita in forma totalitaria e può deliberare sull'argomento dell'ordine del giorno sopra riportato, per cui conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale.----------

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi per i quali è necessario approvare un nuovo testo di statuto.----------

Il presidente precisa che le modifiche apportate e di conseguenza il

Registrato a SAVONA il 15/04/2021 al n. 2065 Serie 1T € 200,00

STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO E SMEDILE
Savona - Piazza Mameli, 6/4 tel. 019 - 824484 fax 019 - 811025
e-mail: afirpo@notariato.it tsmedile@notariato.it

nuovo testo di statuto, sono stati precedentemente approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 2021 n. 4.---------
L'Assemblea,----------
----------**D e l i b e r a**----------
- di adottare un nuovo testo di statuto sociale, che, omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente e dell'unico socio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A".**----------
Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore nove e minuti cinquanta.
Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto al Comparente che lo ha approvato e che lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore nove e minuti cinquantasei.----------
Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di un foglio del quale occupa le prime due facciate per intero e quanto fino a qui.----------
FIRMATO: FEDERICO MOTTA - AGOSTINO FIRPO NOTAIO----------

Allegato "A" al numero 43934 di raccolta----------

----**STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' "ALBISOLA SERVIZI"**----

----------**S.R.L."**----------

---------**Art. 1 - Denominazione sociale e natura della società**---------

--1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata--

----------**"ALBISOLA SERVIZI S.R.L.".**----------

2. La società è a capitale interamente pubblico, le quote possono essere dete-nute da Enti Pubblici o da Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti Pubblici.----------

3. La società, operando come strumento in house providing, assicura che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. Il mancato rispetto del limite quantitativo del' 80% costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art 2409 Codice Civile, sanabile nelle forme e con le modalità di cui all'art.16.5 e ss del Dlgs 175/2016.----------

4. Gli enti soci che affidano lo svolgimento di servizi "in house" esercitano sul-la Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi o, qualora ne ricorressero i presupposti, esercitano controllo analogo congiunto. Tale controllo si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione della società, di svolgimento dei servizi affidati e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente.----------

5. Il potere di controllo analogo, anche congiunto, si esercita nelle seguenti modalità:----------

a) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo secondo quanto previsto dall'arti-colo 9. del presente Statuto;----------

b) mediante apposita Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra gli Enti Soci, tra la Società e gli Enti e di controllo degli Enti sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina ed approvazione preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei Soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o auto-rizzati dall'Assemblea medesima;----------

c) mediante l'esame e l'approvazione dei piani di programmazione predisposti dall'organo amministrativo.----------

In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a 5 anni, in deroga all'articolo 2341 bis, primo comma del Codice Civile.----------

6. Più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti Affidanti, potranno essere previsti dagli strumenti con-

STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO E SMEDILE
Savona - Piazza Mameli, 6/4 tel. 019 - 824484 fax 019 - 811025
e-mail: afirpo@notariato.it tsmedile@notariato.it

venzionali di volta in volta predisposti al fine di dare luogo all'affidamento di servizi da parte degli enti soci.----------

----------**Art. 2 - Sede sociale**----------

1. La società ha sede legale nel comune di Albisola Superiore---------

2. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.----------

3. Le modifiche dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune sono di competenza dell'organo amministrativo.----------

----------**Art. 3 - Domicilio dei soci**----------

1. Il domicilio legale dei soci e quindi l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica degli amministratori, dei sindaci, del Revisore per i loro rapporti con la società è quello risultante dalle evidenze al registro imprese.----------

2. I soci, gli amministratori, i sindaci ed il Revisore sono tenuti a comunicare le variazioni di domicilio alla società e questa a depositarle al registro imprese.----------

----------**Art. 4 - Durata**----------

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, una o più volte.----------

----------**Art. 5 - Oggetto sociale**----------

1. La Società ha per oggetto, per conto degli Enti Soci, lo svolgimento, sia in via diretta, sia attraverso società controllate e/o collegate, sia per il tramite di appalti, subappalti, concessioni ed affidamenti, nonché ivi incluse attività di cessione parziale di azienda e/o cessione di quote ad altra società, nel rispetto delle prescrizioni di legge, dei sottoelencati servizi comunali ed attività ed in particolare:----------

a) Servizi di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani e di tutte le attività connesse, comprese le attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nonché l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo di attività a favore della raccolta differenziata, sia diretta che per il tramite di terzi;----------

b) Gestione di impianti di smaltimento, trattamento, recupero e compostaggio di rifiuti di qualsiasi genere e specie;----------

c) Gestione stazione ecologica comunale (centro di raccolta);----------

d) Manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze ed aree pubbliche, compresi ponti, passerelle, arenili ed ogni altra area adibita al libero passaggio;----------

e) Gestione della toponomastica stradale e della numerazione civica;----------

f) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di parcheggi, box e posti auto concessi a titolo oneroso, sia in conto proprio che per conto di terzi;----------

g) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e del verde urbano;----------

h) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di pubblica illuminazione;----------

i) Gestione dei parchi comunali;----------

j) Gestione idraulica e forestale (es. rimboschimento e diradamen-

to, pulizie rii e torrenti);----------
k) Derattizzazione, disinfezione, disinfestazione e bonifica aree e locali pubblici;----------
l) Pulizia degli arenili nonché dragaggi e ripascimenti degli stessi;--
m) Gestione e trattamento acque bianche e nere e impianti di convogliamento annessi;----------
n) Gestione cimiteri e spazi ad essi relativi;----------
o) Gestione del servizio di pubbliche affissioni;----------
p) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di quelli nella sua disponibilità, anche parziale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità;----------
q) Pulizia di edifici ed aree pubbliche compresi tutti gli spazi ad essi pertinenziali e di competenza;----------
r) Pulizia, manutenzione e gestione di spiagge libere e attrezzate, inclusa la gestione di eventuali punti di ristoro/chioschi a servizio delle stesse;----------
s) Progettazione, gestione ed organizzazione, in conto proprio e/o per conto di terzi, di eventi culturali, sportivi, ricreativi e ludici, di mostre e manifestazioni di qualsiasi attività promozionale di tipo turistico, di marketing del territorio e valorizzazione delle tipicità locali;----------
t) Manutenzione ordinaria e straordinaria, con possibilità di gestione, degli impianti sportivi comunali;----------
u) Gestione e sviluppo di attività di supporto alle attività degli uffici comunali (back office e front office ad esempio) mediante contratti in outsourcing;----------
v) Progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione, anche in outsourcing, di reti informatiche, della telefonia e dei centralini, di hardware e di tutte e le diverse attrezzature, informatiche e non, utilizzate dagli Enti Pubblici e dalle società da questi controllate o ad esse collegate;----------
w) Gestione dei servizi per l'assistenza scolastica (trasporto, refezione scolastica, sorveglianza);----------
x) Gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di case di riposo e ricoveri per persone anziane e/o non più abili;----------
y) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria residenza protetta e gestione dei servizi interni e alla persona.----------
z) Riscossione tributi e gestione dell'eventuale contenzioso per conto degli Enti Soci.----------
aa) L' assunzione di partecipazioni ed interessenze in Società e Consorzi aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare al proprio; la società potrà svolgere tutto o parte della propria attività per il tramite di partecipate.----------
bb) La consulenza gestionale aziendale in materia amministrativa, finanziaria e di disciplina del personale, compresa la creazione e lo sviluppo di modelli di controllo di gestione, di business plan e progetti similari, l'elaborazione di dati contabili, la gestione informatica e la trasmissione di dati a favore di società direttamente o indirettamente controllate e collegate o di terzi, con esclusione delle attività professionali riservate.----------

2. La società potrà altresì richiedere, ottenere, acquistare, vendere in proprio e/o gestire brevetti, marchi, diritti d'autore, legati alla propria attività istituzionale, così come potrà ricevere e concedere licenze e o concessioni d'uso per diritti acquisiti; ed inoltre, gestire, sfruttare e trasferire tecnologie, brevetti, marchi, diritti d'autore e know how in tutti i paesi del mondo.----------
3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo amministrativo utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà altresì assumere partecipazioni od interessenze in altre società, consorzi, enti, società consortili, nei limiti consentiti dalla Legge, in raggruppamenti od associazioni di imprese anche temporanee ed anche operanti nell'ambito internazionale.----------
4. La società potrà altresì prestare avalli, fideiussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere, anche reale, nell'interesse di persone, società, cooperative, consorzi ed enti collegati o non con la società, che siano richieste da banche, casse di risparmio, istituti di crediti e finanziari in genere.----------
5. Le attività finanziarie dovranno essere svolte nell'assenza dei divieti previsti dalla Legge (con particolare riguardo alle Leggi 1 e 197/91 e T.U. numero 385/93) e non rispetto al pubblico.----------
6. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società nel rispetto della vigente normativa, provvede inoltre, su richiesta degli Enti Soci, a:----------
" sviluppare progetti di implementazione e miglioramento dei servizi;----------
" elaborare progetti di sviluppo dei sistemi tecnologici connessi ai servizi gestiti.----------

----------**Art. 6 - Capitale sociale**----------

1. Il capitale sociale ammonta a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) suddiviso in quote, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.----------
2. Ogni quota non potrà essere inferiore ad 1,00 (uno virgola zerozero) Euro o se superiore al minimo dovrà essere di ammontare multiplo di 1,00 (uno virgola zerozero) Euro.----------
3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.----------
4. Possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica.----------
5. I soci potranno versare, secondo le disposizioni di legge in materia, somme alla Società a titolo di mutuo o altro titolo, anche in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta.----------
6. I finanziamenti alla Società saranno improduttivi di interessi salvo che diversamente risulti dall'atto che farà constare il versamento.----------
7. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.----------

8. Per il rimborso dei finanziamenti ai Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del C.C.----------

----------**Art. 7 - Titoli di debito**----------

1. La Società può procedere all'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C. e la relativa competenza è attribuita all'organo amministrativo.----------

-**Art. 8 - Proprietà pubblica necessaria, trasferimento della par-**-

----------**tecipazione**----------

1. Il capitale della Società è interamente pubblico e le quote sociali possono essere detenute, oltreché dal Comune di Albisola Superiore, soltanto da altri Enti Pubblici o da società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti Pubblici. Non possono divenire soci le persone fisiche ed altri soggetti privati.----------

2. Il socio che intende alienare le quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o pec, indicando prezzo e generalità del potenziale acquirente. Tutti gli atti di trasferimento quote posti in essere in violazione del precedente periodo, sono inefficaci nei confronti della Società.----------

3. L'organo amministrativo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci. Ferma l'autorizzazione assembleare, il trasferimento delle quote è subordinato al previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il gradimento dell'Organo Amministrativo potrà essere negato allorché il soggetto potenziale acquirente non offra condizioni tali da recare oggettivo beneficio al perseguimento dell'oggetto sociale e alla migliore gestione dei servizi pubblici affidati ed erogati. Qualora l'organo amministrativo esprima parere favorevole alla proposta di acquisto, entro 60 (sessanta) giorni verrà convocata assemblea ordinaria dei soci, la quale dovrà esprimere il proprio consenso con maggioranza qualificata del 70% del capitale sociale. In tale sede i soci potranno esercitare il diritto di prelazione e, qualora vi siano più soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione, questo verrà esercitato in proporzione alle quote possedute.--

Nel caso in cui l'assemblea dei soci neghi al potenziale acquirente il gradimento all'acquisto delle quote della società, al socio proponente l'alienazione è conferito il diritto di esercitare il recesso. Non è consentito il recesso nel caso in cui il gradi-mento sia negato dall'organo amministrativo.----------

----------**Art. 8 Bis - Recesso**----------

Ai sensi dell'art. 2473 primo comma del Codice Civile, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.----------

I soci hanno, altresì, diritto di recedere in caso di soppressione o modifiche della clausola compromissoria ed, inoltre, nel caso di mancato gradimento dell'assemblea dei soci al trasferimento delle quote, come previsto al precedente art. 8.----------
Il diritto di recesso compete anche ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:----------
a) proroga del termine;----------
b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali.----------
Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo Amministrativo, mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o pec.----------
La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione:----------
o delle generalità del socio recedente;----------
o del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;----------
o del numero e valore delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.----------
Se il recesso è legittimato da un fatto diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio; in tale ipotesi, l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.----------
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia nel caso in cui entro 90 (novanta) giorni la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se sia deliberato lo scioglimento della società.----------
Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita recesso.----------
Il valore delle quote è determinato dagli Amministratori (sentito parere dell'Organo di Controllo), tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.----------
Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra ed ottenerne copia, a sue spese.----------
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Codice Civile. Il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso.----------
Gli Amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle quote possedute.--------
Coloro che esercitano il diritto d'opzione (purché ne facciano contestuale richiesta) hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quo-

te che siano rimaste inoptate.----------
In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate entro 180 giorni utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.----------
Il recesso di un Ente il quale, in forza della partecipazione alla Società, abbia affidato alla stessa in via diretta (ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing) un proprio servizio, implica l'automatica decadenza dell'affidamento del servizio medesimo.----------

----------**Art. 9 - Decisioni dell'Assemblea dei soci**----------

1. I soci decidono sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.----------
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:----------
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;----------
b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo nonché la determinazione del suo compenso ai sensi dell'art. 16;----------
c) la nomina e la revoca dell'organo di controllo, nonché la determinazione del relativo compenso secondo le modalità di cui all'art.17;
d) le modificazioni dello statuto;----------
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;----------
f) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;----------
g) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale a tempo indeterminato, proposti dall'organo amministrativo. L'assunzione di personale deve avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.----------
h) l'alienazione e compravendita e permute di beni immobili e brevetti o di un ramo d'azienda;----------
i) le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;--
l) l'assunzione di mutui;----------
m) l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di attività o di servizi già esercitati;----------
n) ogni altro atto di amministrazione che comporti singolarmente impegni di spesa superiori a € 40.000,00 che non siano già stati approvati nei piani di programmazione o investimento di cui alla lettera g);----------

3. L'assemblea dei soci può nominare il Direttore Generale, il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo, determinandone all'atto della nomina, i poteri, il com-penso e la durata dell'incarico;----------
4. Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso l'espressione di consenso scritto.----------

----------**Art. 10 - Assemblea: funzionamento**----------

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.----------
2. L'assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci ed al collegio sindacale, se nominato; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica certificata. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.---
3. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:----------
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;----------
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.----------

La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente.----------
4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori nonché i sindaci, se nominati, siano presenti e informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'assemblea sono tempestiva-mente comunicate agli assenti.----------
5. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 1,00 (uno virgola zerozero) Euro di capitale posseduto.----------
6. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro delle imprese.---------
7. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta.----------
8. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assem-

blee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.----------
9. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore), se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.----------
10. La presidenza dell'assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa.--
11. L'assemblea nomina un segretario. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo o il socio lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.----------
12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.----------
13. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.----------
14. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera su qualsiasi materia di sua competenza con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale. I soci deliberano a maggioranza qualificata del 70% del capitale sociale per le deliberazioni sottoposte dall'organo amministrativo di cui all'art. 13 comma 1.----------
15. La convocazione dell'assemblea può in ogni caso essere richiesta all'organo amministrativo da tanto soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale sociale. In tal caso l'organo amministrativo dovrà senza indugio procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci con l'ordine del giorno indicato nella richiesta.------

Art. 11 - Amministrazione della società: Organo Amministrati-
----------vo----------

1. La Società sarà amministrata da un Amministratore unico o da Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri di 3 (tre) o di 5 (cinque) secondo il numero esatto che verrà determinato dall'assemblea dei soci in occasione della nomina.----------
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi e di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi e nel rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c..----------
3. Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissio-

ni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito all'atto della loro nomina.----------
4. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.----------
5. E' ammessa la rieleggibilità.----------
6. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare tanti componenti del Consiglio di Amministrazione da far venir meno la permanenza in carica della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà all'Assemblea dei Soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.----------
" La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.----------
" Non e' consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.----------
" Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtu' del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.----------
" Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il D.L. 293/1994, convertito con modificazioni dalla L.444/1994 ed essi sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti.----------
----------**Art. 12 - Presidente e Vicepresidente**----------
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci----------
2. la carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;----------
----------**Art. 13 - Poteri dell'organo amministrativo**----------
1. L'organo amministrativo, assoggettato alla procedura di controllo analogo di cui all'Articolo 1 del presente Statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci e salvo le seguenti decisioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione dei soci, con maggioranza qualificata, come indicato al punto 14 dell'art. 10:----------

a) acquisto, gestione o affitto di altri stabilimenti, aziende o rami di azienda;----------
b) proposte di fusione, scorporo, cessione di rami di azienda nonché liquidazione dell'azienda;----------
c) proposte di modifica dello statuto sociale;----------
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del C.C. ad un solo Amministratore Delegato, scelto tra i propri componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. L'Amministratore delegato, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.----------
3. l'organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.----------
4. L'organo amministrativo gestisce l'attività sociale in conformità agli indirizzi formulati dai soci, dando altresì puntuale attuazione alle decisioni assunte ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente statuto. In sede di nomina possono essere stabiliti limiti ai poteri dell'organo amministrativo.----------
5. L'organo amministrativo può nominare direttori, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea dei soci, determinandone il compenso ed i poteri nell'atto di nomina.----------
6. Le decisioni dell'organo amministrativo (se collegiale) devono essere trascritte senza indugio in apposito libro.----------
7. La relativa documentazione è conservata dalla società.----------
------**Art. 14 - Decisioni collegiali dell'organo amministrativo**------
1. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma del C.C. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.----------
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:----------
a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax o a mezzo posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, non-ché l'ordine del giorno;----------
b) viene convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.----------
4. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere,

trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.----------
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri.----------
6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.----------
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.----------

----------**Art. 15 - Rappresentanza della società**----------

1. La rappresentanza della Società spetterà all'Amministratore unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione.----------
2. La rappresentanza sociale spetta anche ai procuratori di cui al presente statuto nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.----------

----------**Art. 16 - Compenso dell'organo amministrativo**----------

1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, nel rispetto della vigente normativa relativa alle società interamente pubbliche, ed in particolare, per quanto riguarda il compenso da determinare per l'organo amministrativo, non sarà attribuibile un compenso aggiuntivo per la carica di Vice Presidente e non sono conferibili gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato per l'intero organo amministrativo.----------

----------**Art. 17 - Organo di controllo**----------

1. Quale Organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del presente statuto nominano, alternativamente:----------
- il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato e opererà ai sensi del successivo art. 18, ovvero----------
- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 19.----------
2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del C.C. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nomi-nato e opererà ai sensi del successivo art. 18.----------

---**Art. 18 - Composizione e competenze del Collegio Sindacale**---

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi delle disposizioni in tema di Società a responsabilità limitata.----------
2. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri stabiliti dal codice civile ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito dai revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-

stizia.----------
3. Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nell'atto di nomina del Collegio stesso.----------
4. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.----------

----------**Art. 19 - Revisore contabile**----------

1. In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 del c.c.) il controllo contabile della Società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.----------
2. Non possono essere nominati alla carica di revisore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.----------
3. La retribuzione del revisore è determinata all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.----------
4. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.----------
5. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale sentito l'interessato.----------

----------**Art. 20 - Ulteriore controllo dei soci**----------

1. Fermo restando quanto stabilito dal presente statuto, i soci hanno diritto ad avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della società.----------

----------**Art. 21 - Controllo Giudiziario sull'Amministrazione**----------

1. Ciascun amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale----------

----------**Art. 22- Esercizio sociale e bilanci**----------

1. Gli esercizi sociali vanno dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.----------
2. Se nei tre esercizi precedenti, è stato conseguito un risultato economico negativo, si procede a ridurre il compenso dei componenti degli organi di amministrazione in misura del 30%. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, salva la previsione ex art.21 Dlgs 175/2016----------
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla compilazione del bilancio sociale con il conto economico con criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle norme di legge.----------
4. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del presente statuto, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano i presupposti pre-

visti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segna-lare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.----------
5. Dagli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevato almeno il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.-------
6. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.----------
7. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.----------
8. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.----------
9. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.----------
---**Art 23- Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica**---
1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.----------
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio , uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.----------
3. Quando si determini la situazione di cui al punto 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.----------
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei punti 1 e 2 suindicati, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.----------
5. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti , che contempli il raggiungimento dell'e-

quilibrio finanziario entro tre anni.----------
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.----------

----------**Art. 24 - Scioglimento e liquidazione**----------

1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei so-ci con le maggioranze previste dal presente statuto.-------
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste dal presente statuto, stabilisce:----------
" il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;----------
" la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;----------
" i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;----------
" i poteri dei liquidatori.----------
3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.----------
4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste dal presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.----------
5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.----------
6. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.----------

----------**Art. 25-Trasparenza**----------

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'u-so delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.---

----------**Art 26- Clausola Arbitrale**----------

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società e/o gli amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della Società, sarà giudicata da un arbitro unico, da nominarsi dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale, su istanza della parte più diligente. L'arbitro unico giudicherà secondo diritto ed in via rituale, ai sensi di legge.----------

----------**Art. 27- Norme transitorie e finali**----------

1. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.----------
2. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in mate-ria di società a responsabilità limitata con riferimento al Codice Civile ed TU società partecipate Dlgs 175/2016.----

3. Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.----------

FIRMATO: FEDRICO MOTTA - AGOSTINO FIRPO NOTAIO----------

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
SAVONA, 10 giugno 2021